



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministratozione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°135 del 20 Marzo 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 Marzo 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 53 della società G.S. ANTONIMINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 29.02.2024 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore Sig. Andrea TERRANOVA fino al 30.06.2026, squalifica del calciatore Sig. PELLE Cristian per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società G.S. Antonimina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 24.02.2024 contro la Società S.S.D Rizziconi, è stata comminata la squalifica al calciatore Andrea Terranova fino al 30.06.2026 per atti di violenza verso il direttore di gara, al calciatore Pelle Cristian per quattro gare effettive per aver tentato di aggredire il direttore di gara, nonché l'ammenda di € 100,00 per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale e per il comportamento minaccioso di un tesserato, non identificato, nei confronti del direttore di gara.

Preliminarmente, questa Corte rileva che la società reclamante ha rinunciato al reclamo in ordine all'impugnativa della squalifica del calciatore Pelle Cristian.

La Corte rileva altresì che nel fascicolo non è stato rinvenuto il ricorso trasmesso dalla Società, per cui si rende necessario aggiornare l'odierna seduta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo in ordine alla posizione del calciatore Cristian Pelle; rinvia per il prosieguo alla seduta del 15.04.2024.

RECLAMO N. 54 della società A.S.D. KRATOS BISIGNANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 128 del 07.03.2024 (squalifica del calciatore Sig. Gianmario FABIANO per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Kratos Bisignano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 03.03.2024 contro la società A.S.D. Rangers Corigliano, è stata comminata la squalifica al calciatore Gianmario Fabiano per sei gare effettive per proteste a decisioni arbitrali, nonché per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

La Società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale, seppur ammettendo che il calciatore ha usato toni non consoni al gioco del calcio.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

In ordina alla durata della squalifica, tuttavia, la stessa deve essere rimodulata per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica irrogata al calciatore Sig. Gianmarco FABIANO a QUATTRO gare effettive;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi